



TVR TELEITALIA SRL

Quotidiano di informazione iscritto al Tribunale di Firenze al N°5529
Sede legale, Direzione, Amministrazione, Redazione e Studi Televisivi:
50013 Campi Bisenzio (Fi) - Via del Biancospino, 29/B
Tel. 055894641 - Fax 0558946454
www.tvrteleitalia.it - contabilita@tvrteleitalia.it - Pec: tvrteleitalia@pec.it
Partita Iva: 00502240971 - Codice Fiscale: 01657750483

Contratto di fornitura servizi

Commissione n. _____ Data: 14 Giugno 2018

Dati del Cliente	Ragione sociale / nome: CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di FIRENZE	
	Partita I.V.A.: _____	Cod.Fisc.: 94233670481
	Indirizzo: Lungarno Soderini, n°11 Cap: 50124 Comune: Firenze	
	Provincia: Firenze	Telefono: 055-2744101 Fax: _____
	Email: presidente@crifirenze.it; clara,barsi@crifirenze.it PEC: _____	
	Referente: Lorenzo Andreoni	Cellulare: 334-6633628

Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Spot fascia rotazione	<input type="checkbox"/> Sponsorizzazione	<input type="checkbox"/> Trasmissione	Emittente	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Spot fascia mirata	<input type="checkbox"/> Telepromozione	<input type="checkbox"/> Produzione		
	<input type="checkbox"/> Spot mirato programma	<input type="checkbox"/> Televendita	<input type="checkbox"/> Publidirezionale		
	<input type="checkbox"/> Modulo Smart	<input type="checkbox"/> Convenzione sogg. pubbl.	<input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Modulo Sport	<input type="checkbox"/> Mess. politico a pagam.	<input type="checkbox"/> _____		

Caratteristiche della commissione	Su Tvr Teleitalia-7Gold (lcn 19)	
	Dal 22 Giugno (appena pronto lo spot) al 06 Gennaio , no dal 10 Agosto al 26 Agosto - riparte il 27 Agosto	
	N° 7 spot a giorni alterni, durata spot 20 secondi in arrivo dal cliente, totali spot: 644 passaggi	
	Fascia oraria: 11.00-24.30	
	Spot: in arrivo	

Importi	Importo: € 2.070,00	+ IVA: € 455,40	Totale: € 2.525,40
	Anticipo: _____	Rimanenza a saldo: € 2.525,40	

Pagamento	N. Rate: 7	Frazionamento: <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 30/60 <input type="checkbox"/> Altro: dal 31 Luglio
	<input type="checkbox"/> Ricevute bancarie <input type="checkbox"/> Rimessa diretta <input checked="" type="checkbox"/> Bonifico Bancario <input type="checkbox"/> Altro: _____	
	Banca d'appoggio: _____	ABI: _____ CAB: _____

Firme	Il presente contratto è regolato dalle condizioni sopra scritte e da quelle generali dietro riportate che dichiariamo di aver letto e di accettare.	
	Agente - Codice _____ Firma: _____	Timbro e firma committente: _____
	Ai sensi e per gli effetti dell'Art.1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver conosciuto e di accettare specificatamente tutte le retroscritte clausole delle Condizioni Generali e specificatamente quelle previste dagli articoli 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.	
	Timbro e firma committente: _____	



CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - L'ordine conferito vale come proposta irrevocabile ed è immediatamente vincolante per il committente sino dal momento della sottoscrizione; tale ordine diviene vincolante per l'emittente dopo che la conferma scritta dello stesso sarà inviata al cliente, ovvero quando all'ordine medesimo sarà data esecuzione; in caso di discordanza fra ordine e conferma d'ordine hanno piena validità ed efficacia unicamente i patti, le clausole e le condizioni della conferma d'ordine.

ART. 2 - Il corrispettivo dovuto dal cliente è quello specificato nella conferma d'ordine, in base ai prezzi di listino al momento praticati dall'emittente; in caso di variazioni dei prezzi di listino a seguito di aumento dei costi dell'energia, del denaro, delle materie prime, della manodopera, ecc., il corrispettivo di cui sopra potrà tuttavia essere variato dall'emittente, anche durante il corso del contratto e con preavviso di gg. 60, per la parte che non ha avuto ancora esecuzione, nel caso di aumento del corrispettivo a norma del comma precedente, sono riconosciute al cliente: a) la facoltà di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita; b) la facoltà di diminuire lo spazio pubblicitario impegnato al fine di non aumentare il budget da lui preventivato; in caso di esercizio di una delle facoltà sopraindicate la relativa comunicazione deve, a pena di decadenza, essere inviata all'emittente a mezzo di lettera raccomandata, nel termine di gg. 30 dal ricevimento della comunicazione di variazione della tariffa.

ART. 3 - La caparra versata dal committente in contestualità al conferimento dell'ordine o secondo le modalità contenute nella conferma d'ordine vale come caparra confirmatoria a carico del solo cliente e verrà imputata a prezzo solo al momento in cui costituisce il saldo, cioè dopo che gli importi a carico del cliente per l'uso degli spazi pubblicitari siano stati regolarmente corrisposti.

ART. 4 - I termini e le forme di pagamento sono unicamente quelli indicati nella conferma d'ordine e riportati in fattura; l'emittente si riserva comunque la facoltà di emettere tratte sul cliente, con rispetto dei termini e dei singoli importi, senza che ciò deroghi il luogo di pagamento; nel caso di mancato rispetto delle scadenze concordate l'emittente si riserva il diritto di risolvere il contratto, ex ART. 1456 c.c. e di interrompere la messa in onda della pubblicità, addebitando però al cliente i due terzi dell'importo concordato in contratto, per gli spazi televisivi non goduti, anche a titolo di penale; in caso di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla risoluzione o meno del contratto, verranno sempre applicati gli interessi di mora del 2,5% per mese o frazione di mese; tutti i pagamenti ed in genere gli adempimenti previsti nel presente contratto a carico del cliente dovranno essere da quest'ultimo effettuati, indipendentemente da eccezioni e/o contestazioni sollevate, applicandosi la clausola del salve et repetere ex ART. 1462 c.c.; le parti convengono, ed il committente espressamente autorizza, che nel caso di decorso dei termini pattuiti per i pagamenti, senza che i pagamenti stessi siano stati effettuati ed in ogni caso di morosità, l'emittente ha il diritto e la facoltà di pubblicizzare la morosità del cliente, indicandolo anche nominativamente, a mezzo stampa e/o radiotelevisione, restando a carico del cliente moroso tutte le spese relative.

ART. 5 - In caso di utilizzazione dello spazio televisivo con diapositive, diavive, fumati o redazionali non sono compresi nel corrispettivo pattuito e sono ad esclusivo carico del committente tutti i costi relativi al materiale pubblicitario, comprese le spese di trascrizione fumati e duplicazione diapositive, nonché le spese di bollo o di registro ed in genere gli oneri fiscali; il cliente che fornisce il materiale pubblicitario si assume ogni responsabilità sulla legittimità delle immagini, dei testi, del sonoro, nonché del loro contenuto con completo onere e manleva dell'emittente; il materiale (testi, diapositive, diavive, fumati, foto etc.) necessario per la messa in onda del messaggio pubblicitario, nel numero di copie previste dal contratto, dovrà pervenire presso la sede dell'emittente almeno 15 giorni prima della data programmata per la trasmissione; in caso di mancato rispetto di tale termine da parte del cliente, la trasmissione potrà non essere effettuata ma verrà considerata come messa in onda e pertanto addebitata pienamente al cliente; l'emittente si riserva espressamente il diritto di rifiutare il materiale di cui al presente articolo nel caso che risulti difettoso, non in regola con le normative civili, penali, amministrative, non consono all'immagine dell'emittente stessa.

ART. 6 - Ove la realizzazione del materiale pubblicitario venga commissionato all'emittente tale compito verrà regolamentato da contratto separato; resteranno comunque valide tutte le clausole che regolano la messa in onda di tale materiale, riportate nel presente contratto.

ART. 7 - In caso di utilizzazione dello spazio televisivo per la realizzazione di urla trasmissione, nel corrispettivo sono comprese unicamente le seguenti prestazioni a carico dell'emittente: affitto studio televisivo ed attrezzature tecniche, cameramen, regista, mixer, luci in studio; tutte le altre voci quali, a puro titolo esemplificativo, scenografie, vallette, materiale pubblicitario, presentatori, telefoniste, ospiti ecc. sono (salvo diverso separato accordo scritto) ad esclusivo carico del committente che manleva l'emittente da ogni conseguenza diretta e/o indiretta derivante dalla presenza di dette persone e/o cose negli studi televisivi, nonché dalla messa in onda, in diretta o in replica, delle immagini degli stessi; per quanto attiene al contenuto della trasmissione il committente dichiara espressamente di essere in regola con le norme civili, penali e amministrative (regolanti la materia delle televendite / vendite promozionali / offerte promozionali) per l'effettuazione della trasmissione di cui alla corrispondente commissione pubblicitaria; dichiara altresì che la trasmissione stessa non costituisce plagio di altre trasmissioni registrate alla SIAE e/o all'Ufficio della Proprietà Letteraria artistica e scientifica; si impegna a rispettare le norme di cui sopra durante il corso della trasmissione, nonché le norme regolanti l'ordine pubblico ed il buon costume; esonera l'emittente da qualsiasi responsabilità in ordine ai contenuti della più volte citata trasmissione, impegnandosi a rilevare indenne l'emittente da eventuali pretese di terzi connesse all'effettuazione alla trasmissione medesima; l'emittente si riserva il diritto di interrompere immediatamente la trasmissione (anche nel corso della stessa) e di risolvere il contratto, addebitando comunque al cliente anche gli spazi televisivi non goduti, ove si verificassero violazioni della clausola di cui al comma precedente.

ART. 8 - Il cliente non può cedere, neppure parzialmente, gli ordini a terzi; in caso di cessione e/o di affitto dell'azienda o di successione, il cessionario, l'affittuario o il successore subentreranno nell'ordine, assumendone i relativi diritti e obblighi, previa comunicazione (nel termine di giorni sette dall'avenuta cessione, affitto o successione) all'emittente e salvo il diritto di opposizione, da parte dell'emittente, il cui esercizio avrà effetto di immediata risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di indennizzo o restituzione di somme versate. Il cedente, l'affittuario o dante causa resterà comunque solidamente obbligato con coloro che subentreranno nel contratto.

ART. 9 - La trasmissione si intende effettuata con la semplice irradiazione da parte dell'emittente, dai suoi studi, indipendentemente dal livello qualitativo della trasmissione e della ricezione o della qualità dell'immagine.

ART. 10 - Le indicazioni relative a date o tempi di trasmissione, previste nell'ordine, costituiscono mere indicazioni di preferenza per il cliente, ma non sono impegnative per l'emittente; non si ammettono da parte del cliente sospensioni, modifiche o sostituzioni di trasmissioni ordinate; l'emittente potrà sospendere, o anche annullare, l'ordine, pur se confermato e pur se iniziato l'esecuzione, quando per qualsiasi causa si trovasse nell'impossibilità di eseguirlo o di continuarne l'esecuzione, ovvero quando ciò fosse particolarmente difficoltoso od ancora quando provvedimenti normativi limitassero il tempo di trasmissione di pubblicità; in tale caso rimborserà le somme eventualmente anticipate per le sole trasmissioni non ancora effettuate; la mancata messa in onda per colpa dell'emittente sarà recuperata nelle stesse fasce o superiori; la mancata programmazione parziale o totale per cause di forza maggiore, da facoltà al Committente di revocare l'ordine, con decorrenza dalla data di cessazione delle trasmissioni. In ogni caso l'emittente è esonerata da ogni responsabilità per i danni che potessero essere accampati o subiti dall'utente.

ART. 11 - Salvo diverso accordo scritto il materiale pubblicitario trasmesso dall'emittente non potrà essere mandato in onda su nessun'altra emittente privata prima di dodici mesi dall'ultima programmazione, pena il pagamento - a titolo di particolare penale - di una somma pari al 30% della tariffa stabilita nel presente contratto e vigente al momento della vietata nuova trasmissione, salvo altre eventuali azioni ed il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 12 - L'emittente si riserva espressamente il diritto di mutare frequenza dei canali e delle località di emissione.

ART. 13 - Per tutte le eventuali controversie, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Firenze o Prato.

ART. 14 - Eventuali ulteriori o diversi patti debbono essere formati e/o per iscritto sotto pena di nullità. Ogni comunicazione e dichiarazione, reclamo, disdetta, ecc. all'emittente dovrà parimenti farsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata, che dovrà pervenire all'emittente in tempo utile.

ART. 15 - Tutte le condizioni di cui ai numeri precedenti si considerano conosciute ed accettate dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto di pubblicità. Esse sono tutte essenziali e vincolanti per il cliente; la mancata accettazione di anche una sola di esse rende nullo l'ordine.

Informativa sulla privacy.

Ai sensi dell'Articolo 13 del decreto legge N° 196/2003 la informiamo di quanto segue:

- La raccolta e il trattamento dei dati sono finalizzati unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico assegnato.
- I dati verranno sottoposti a trattamento anche su supporto informatico sotto la direzione della titolare TVR Teleitalia S.r.l.
- I dati non sono soggetti a diffusione ad eccezione del caso in cui tale comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell'incarico assegnato.
- Ciascun interessato può richiedere la conferma dell'esistenza di dati, la loro cancellazione, il loro aggiornamento, nonché può opporsi al loro trattamento con comunicazione scritta da inviarsi alla titolare TVR Teleitalia S.r.l. - Via del Biancospino 29/B - 50013 Campi Bisenzio (FI).